

(N. 1387)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1950

Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame concerne l'assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola, nel quadro dei provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, disposti con la legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 24 aprile 1950, n. 259.

Per le finalità di che trattasi sono stati già stanziati 10 miliardi in ciascuno degli esercizi 1948-49 e 1949-50 ed altri 10 miliardi trovansi compresi nelle previsioni per il corrente esercizio finanziario 1950-51.

I favorevoli risultati conseguiti con le iniziative dianzi cennate, ai fini della qualificazione e della riqualificazione dei lavoratori,

congiuntamente ad una opportuna considerazione delle esigenze di carattere sociale determinate dall'approssimarsi della stagione invernale, suggeriscono che dette iniziative vengano adeguatamente potenziate.

A tale fine è intesa l'ulteriore assegnazione in questione, della quale viene proposta l'inserizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per l'esercizio finanziario 1949-50, utilizzando per la copertura del relativo onere una corrispondente aliquota delle disponibilità residue sulle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio predetto (8° provvedimento)

Dati i motivi che lo determinano, il provvedimento riveste particolare carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire 10 miliardi per le spese relative all'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola, in attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 24 aprile 1950, n. 259.

Detta somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

All'onere derivante dal disposto del precedente articolo 1 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dall'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (8° provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.